



COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SVOLTO IN FORMA ITINERANTE E ATTRAVERSO IL MERCATO SETTIMANALE

Approvato con Delibera di Consiglio n. 35 del 01/10/2010

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Tipologia del mercato - Merceologie ammesse
- Art. 3 - Giornate ed orari di svolgimento
- Art. 4 - Assegnazione decennale dei posteggi - Rilascio autorizzazione
- Art. 5 - Partecipazione al bando
- Art. 6 - Contenuti del bando
- Art. 7 - Assegnazione decennale dei posteggi riservati agli agricoltori
- Art. 8 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati
- Art. 9 - Riassegnazione dei posteggi
- Art. 10 - Spostamento di posteggio per miglioria o scambio
- Art. 11 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 12 - Norme in materia di funzionamento del mercato
- Art. 13 - Descrizione della circolazione interna al mercato
- Art. 14 - Rispetto della normativa igienico-sanitaria
- Art. 15 - Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 16 - Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 17 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio
- Art. 19 - Richiamo delle modalità di trasferimento di titolarità
- Art. 20 - Esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 21 - Sanzioni

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato settimanale su area pubblica che si svolge nel Comune di Villa San Pietro nella giornata di **venerdì**. Il mercato è stato istituito con regolari atti e le aree di svolgimento saranno determinate con deliberazione di Giunta Comunale, in cui saranno definite le seguenti caratteristiche dimensionali e tipologiche:

- ♦ l'ubicazione;
- ♦ la delimitazione e la superficie dell'area di pertinenza;
- ♦ il numero, la dislocazione, la dimensione, il settore merceologico e la numerazione progressiva di identificazione dei singoli posteggi;
- ♦ l'individuazione dei posteggi riservati agli agricoltori.

Le variazioni alle caratteristiche del mercato, purchè non riguardino le disposizioni fissate con il presente regolamento, non costituiscono modifiche allo stesso.

Art. 2
Tipologia del mercato - Merceologie ammesse

Il mercato disciplinato dal presente regolamento è ordinario, ai sensi della L.R. 18 maggio 2006, n. 5; sono ammesse tutte le merceologie, nel rispetto della salvaguardia dei requisiti igienico-sanitari e delle riserve di cui alla delibera di determinazione delle aree.

Art. 3
Giornate ed orari di svolgimento

Il mercato è a cadenza settimanale e si svolge nella giornata di **venerdì**, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge: in tal caso l'Amministrazione Comunale, può autorizzarne con apposito provvedimento l'anticipazione o la posticipazione. In assenza, il mercato si svolge regolarmente.

Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 dicembre, 29 giugno (festa del Santo Patrono), salvo provvedimento espresso del Responsabile del servizio.

Gli orari di svolgimento del mercato, comprensivi di operazioni di allestimento strutture e sgombero dell'area, sono fissati a partire dalle ore 7,30 alle ore 13,30. Dopo tale orario le aree dovranno essere sgomberate da ogni sorta di ingombro del suolo pubblico ad eccezione dei rifiuti prodotti dall'attività di vendita, i quali dovranno essere collocati, per l'apposito ritiro, al margine della corsia di posteggio in modo da non causare intralcio o pericolo per il transito di veicoli e pedoni.

Art. 4
Assegnazione decennale dei posteggi - Rilascio autorizzazione

I posteggi liberi all'interno del mercato, da assegnare con concessione decennale soggetta alla disciplina del tacito rinnovo, verranno comunicati alla Regione Sardegna, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente; apposito bando verrà emanato per tale assegnazione.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 6 della deliberazione di Giunta Regionale n°15/15 del 19/04/2007 avente ad oggetto "Legge Regionale 18 maggio 2006 n.5, Capo II - artt.14 - 18. Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche.", il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e, contestualmente, la relativa autorizzazione, a seguito degli esiti del bando di cui sopra, applicando quale criterio di priorità il maggior numero di presenze maturate nel mercato.

Ad ogni operatore non potrà essere concesso più di un posteggio.

L'assegnazione dei posteggi è comunque effettuata nel rispetto dei settori e/o specializzazioni merceologiche determinate.

Art. 5
Partecipazione al bando

Il bando per l'assegnazione viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale www.comune.villasanpietro.ca.it del Comune di Villa San Pietro ed è riferito ai nuovi posteggi da assegnare, già comunicati alla Regione Sardegna al fine della pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Le domande per l'assegnazione, conformi a quanto previsto nel bando di cui al successivo art. 6, devono riguardare un solo posteggio e devono pervenire nei 15 giorni successivi a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio (nel caso il quindicesimo giorno sia festivo, entro il primo giorno feriale successivo). A tal fine, fa fede la data di spedizione della raccomandata A/R.

Art. 6
Contenuti del bando

Il bando di cui al precedente art. 5 deve contenere le indicazioni relative:

1. al numero dei posteggi da assegnare, con relative dimensioni e specificazione del settore merceologico;
 2. al giorno di svolgimento;
 3. ai criteri per la formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del Regolamento Comunale.
 4. Alle modalità e i tempi di presentazione delle domande.
- Al bando sarà allegato il modulo della domanda di partecipazione.

Art. 7

Assegnazione decennale dei posteggi riservati agli agricoltori

L'assegnazione dei posteggi disponibili destinati agli agricoltori, mediante concessione decennale, è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 e art. 7 comma 2 della deliberazione di Giunta Regionale n°15/15 del 19/04/2007 avente ad oggetto "Legge Regionale 18 maggio 2006 n.5, Capo II - artt.14 - 18. Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche.", applicando nell'ordine i seguenti criteri:

1. maggiore numero di presenze maturate nel mercato;
2. maggiore anzianità di attività dell'operatore, intesa come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, da documentarsi con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
3. utilizzo di tecniche di coltivazione biologica **e/o produzione di prodotti tipici del territorio**, riconosciute ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, da comprovarsi con la presentazione di idonea documentazione.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune.

L'esercizio dell'attività di vendita da parte degli agricoltori è disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 8

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario di posteggio che, entro l'orario prefissato nel presente regolamento, non sia presente nel giorno di svolgimento del mercato è considerato assente e, conseguentemente, il relativo posteggio non occupato viene assegnato giornalmente ad altro operatore. I posteggi destinati agli agricoltori vengono assegnati ad altri agricoltori e, in assenza di questi, ad altro operatore che ne abbia comunque titolo ai sensi di quanto disciplinato nei presenti articoli;

Vengono altresì giornalmente assegnati anche i posteggi per i quali non è stata rilasciata concessione ai sensi degli artt. 4 e 7 del presente regolamento.

Le assegnazioni giornaliere dei posteggi vengono concesse agli operatori muniti di autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, art. 15 comma 1 lettere a) e b) L.R. n.5 del 18 Maggio 2006, applicando quale priorità il maggior numero di presenze nel mercato stesso, purchè riferito ad una unica autorizzazione e, in caso di parità, la maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o ai danti causa, requisito che il richiedente deve dichiarare con autocertificazione.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale e/o delle attrezzature utili per la vendita e coloro che siano già concessionari di un posteggio nell'ambito del mercato.

Nelle assegnazioni temporanee deve essere garantito il rispetto delle riserve dei settori commerciali; in caso di esaurimento della graduatoria relativa al settore nel cui ambito si trovano i posteggi temporaneamente non occupati, gli stessi possono essere assegnati ad operatori utilmente collocati nella graduatoria relativa all'altro settore, purchè sia garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le assegnazioni giornaliere agli agricoltori avvengono applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

1. maggior numero di presenze maturate nel mercato;
2. maggiore anzianità di attività dell'operatore, intesa come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, da documentarsi con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la mancata presenza al mercato per tre mesi consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare opportunamente dimostrati. L'aggiornamento della graduatoria di spunta è effettuato settimanalmente e, sulla base delle mancate presenze del trimestre precedente si provvede all'azzeramento delle presenze.

Art. 9

Riassegnazione dei posteggi

Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

- a) trasferimento del mercato in altra sede;
- b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi.

Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito del mercato, sulla base delle graduatorie dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15.

Art. 10

Spostamenti di posteggio per scambio

E' ammesso lo scambio consensuale di posteggi, nel rispetto dei settori merceologici.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

Art. 11

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato, nello spazio appositamente delimitato o, comunque, nello spazio risultante nella planimetria del mercato per lo specifico posteggio.

Rispetto all'orario del mercato determinato nel presente Regolamento, ogni operatore non può occupare il posteggio di cui è assegnatario prima di un'ora dall'inizio del mercato; all'ora stabilita per l'inizio il posteggio deve essere già occupato dall'assegnatario.

Ciascun operatore non può sgombrare il posteggio prima di un'ora da quella indicata come chiusura del mercato, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombro.

Art. 12

Norme in materia di funzionamento del mercato

Gli operatori sono obbligati:

- ◆ ad esporre il prezzo della merce posta in vendita;
- ◆ ad esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge;
- ◆ a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita e dopo averne ridotto al minimo il volume, a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e a depositarli per il ritiro al margine della propria area di posteggio.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nella misura stabilita dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Legge 15/12/1997 n.446 art. 63) approvato con delibera C.C. n.40 del 06/11/1998.

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati all'interno dello spazio appositamente segnato. Non si possono occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed oggetti da arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito dello spazio assegnato.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

E' vietato l'uso dei generatori di corrente, delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate, di impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e, comunque, di qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività.

Al servizio di vigilanza provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda U.S.L. e la Polizia Municipale.

Art. 13

Descrizione della circolazione interna al mercato

Durante l'orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree ad esso destinate, fatti salvi i mezzi di emergenza e quelli degli assegnatari di cui all'art. 8 del presente regolamento (limitatamente alle operazioni di scarico), nonché nei casi di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato, purchè all'interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti.

Art. 14

Rispetto della normativa igienico-sanitaria

Devono essere rispettate le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dalle norme vigenti in materia.

Il rispetto delle norme igienico-sanitarie a cui sono tenuti gli operatori assegnatari di posteggio deve essere garantito anche in relazione alla concessione giornaliera dei posteggi.

Art. 15

Gestione del registro delle presenze maturate

Presso i competenti Uffici Comunali sono tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e delle rispettive dimensioni;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa ed alla data di assegnazione;
- c) le graduatorie dei titolari di posteggio, formulate applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:
 - ♦ maggiore anzianità dell'attività nel mercato, ricavabile dalla data di concessione di posteggio, propria o dei danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
 - ♦ in subordine, a parità di anzianità, maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione;
 - ♦ in caso di ulteriore parità, maggiore anzianità di attività su area pubblica della ditta concessionaria del posteggio, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- d) le graduatorie dei non assegnatari di posteggio, formulate in base a:
 - ♦ maggiore numero di presenze maturate nel mercato (riferite ad un'unica autorizzazione);
 - ♦ in caso di parità di presenze, maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria la presenza dell'operatore (nel caso di società, del legale rappresentante o di un socio), oppure di dipendenti e/o di collaboratori familiari, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Art. 16

Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo, non si considerano:

1. le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;

2. le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.

E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata unicamente dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante; a quest'ultimo possono essere imputate le assenze soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 17

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Legge 15/12/1997 n.446 art. 63) approvato con delibera C.C. n.40 del 06/11/1998. Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato sulla base delle presenze effettivamente maturate nel periodo precedente, a cadenza trimestrale o semestrale per i titolari di posteggio, a cadenza giornaliera per gli spuntisti occasionali.

Art. 18

Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio

L'autorizzazione e, conseguentemente, la relativa concessione del posteggio sono revocate:

- ♦ a seguito di perdita, da parte dell'operatore, dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n.5 del 18 Maggio 2006;
- ♦ per mancato utilizzo del posteggio assegnato per un periodo di tempo, per anno solare, superiore complessivamente a tre mesi, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, debitamente documentati;

- ◆ qualora l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio, salvo proroga non superiore a mesi sei, da richiedersi dall'interessato per comprovata necessità;
- ◆ per cessioni a soggetti ed aziende terzi che non ne abbiano titolo.

La concessione di posteggio è revocata:

- ◆ per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio, tenendo conto delle indicazioni dello stesso, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati o non contemplati nel bando per l'assegnazione decennale, qualora in essere;
 - nell'ambito dell'area di mercato o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti. L'assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- nelle ipotesi previste dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
- In caso di omesso versamento della relativa tariffa di concessione. In tale ipotesi il Responsabile del Servizio, a seguito del rapporto informativo degli organi preposti alla vigilanza del mercato, provvederà all'avvio della procedura di revoca assegnando un termine di gg 30 dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente revocata.

Art. 19

Richiamo delle modalità di trasferimento di titolarità

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del posteggio e della autorizzazione amministrativa, semprechè venga rispettato quanto previsto dal D. Lgs. 114/1998, dalla L.R. 5/2006 e e dall'art. 4 della deliberazione di Giunta Regionale n°15/15 del 19/04/2007 avente ad oggetto "Legge Regionale 18 maggio 2006 n.5, Capo II - artt.14 - 18. Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche."

A seguito del trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presentata domanda di voltura al Comune, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita ai danti causa.

In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art.

2, comma 4, della Legge Regionale n.5/2006 a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o di cedere l'azienda a terzi.

Art. 20

Esercizio del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante è disciplinato ai sensi delle direttive impartite dalla L.R. n. 5 del 18 Maggio 2006, art.15 comma 16 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n°15/15 del 19/04/2007 avente ad oggetto "Legge Regionale 18 maggio 2006 n.5, Capo II - artt.14 - 18. Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche."

A norma delle disposizioni di cui al comma precedente:

- a. l'esercizio del commercio in aree pubbliche in forma itinerante è vietato in tutte le vie del centro storico così come individuato nell'allegato A del presente regolamento;
- b. le soste sono consentite per il tempo necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 45 (quarantacinque) minuti nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri;
- c. l'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti;
- d. L'orario di esercizio dei commercianti su aree pubbliche in forma itinerante è il seguente: **dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30.**


Art. 21

Sanzioni

Ad ogni violazione del presente Regolamento non prevista da altre norme di legge è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 Bis del D. Lgs. 267/2000.

Si applicano altresì i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Area centro storico in cui vige il divieto di esercizio di commercio itinerante (art.20 comma 2 lettera a)



5
4
3
2
1
ma
da
RT
tip
RT
netz
ons
RU
ree
ubb
8 m
ST
tere
nta
ATC
dcol
lore
ST
ST
GI
05